



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ATTO DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI BENI CULTURALI

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato "PAP" o "Concedente")

e

la società **Indigenus s.r.l.**, C.F. 13678131007, con sede legale in Roma alla Via Caudio Monteverdi n. 16, in persona del legale rappresentante p.t. e Amministratore unico, Sig. Massimo Comes (di seguito denominata "Concessionaria")

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale 23.1.2016 in materia di "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208";
- il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante "Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura";
- il Decreto Ministeriale 9.4.2016 n. 198, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016";
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- la L. n. 205/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Ministeriale 11.4.2023 n. 161, recante "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali";
- il Decreto Ministeriale 21.3.2024 n. 108, recante "Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161";
- la circolare del Mibact - Direzione generale bilancio n.16 del 14.2.2018;

- la circolare del Mibact - Direzione Generale Bilancio n. 36 del 9.4.2018;
- l'accordo nazionale tra Mibac e OO.SS. sottoscritto il 3.3.2010, Circ.85/2010 e ss.mm.ii., concernente le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- l'accordo locale del 29.5.2016 sottoscritto con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- l'accordo locale sottoscritto il 22 marzo 2021 con le OO.SS. e RSU per le attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- la concessionaria, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 8651 del 6.8.2024, ha presentato al Parco Archeologico di Pompei una formale richiesta d'uso dei seguenti spazi all'interno del Parco: Teatro grande, teatro piccolo, Casa del Menandro, Casa dei Ceii;
- l'evento in oggetto coinvolge Madonna L. Ciccone (di seguito "l'artista"), la quale, per il tramite della fondazione "Ray of Light" sosterrà i costi di un'annualità del progetto "Sogno di Volare" del PAP, elargendo la somma di \$ 250.000,00 in favore del Parco;
- l'evento prevede un incontro tra l'artista e un gruppo di bambini e giovani del progetto "Sogno di Volare", che rappresenteranno una prova del lavoro svolto, in una visita accompagnata ad alcuni edifici della città antica (casa del Menandro, casa dei Ceii) con ulteriori interventi artistici a carico della concessionaria ed un rinfresco nell'area dei teatri per circa 30 persone;
- il Parco, ritenendo la richiesta compatibile con il decoro e la natura del Sito, ha manifestato il proprio nulla osta con nota prot 8784 dell'8.8.2024;
- l'artista si è resa disponibile a promuovere il progetto "Sogno di Volare" tramite i propri canali social per dare visibilità ai valori culturali, pedagogici e sociali dell'iniziativa, ragion per cui, alla luce del richiamato Decreto Ministeriale 21.3.2024 n. 108, si ritiene che ricorrano le condizioni di cui alla sezione B, lettera B.1 dell'allegato al decreto, salvo il contributo di cui sopra, gli oneri aggiuntivi quali il c.d. "conto terzi" e la polizza assicurativa;
- la Concessionaria ha trasmesso le seguenti polizze assicurative a copertura dei danni: Polizza Generali Italia S.p.A. n. 440348428 ed appendice n. 00001;
- la Concessionaria ha presentato il cronoprogramma definitivo delle fasi di allestimento e disallestimento dell'evento, il progetto di allestimento con elaborati e gli altri allegati tecnici facenti parte integrante della presente concessione.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione

Con il presente atto il PAP concede in uso temporaneo e non esclusivo alla concessionaria i seguenti spazi: Teatro grande, teatro piccolo, Casa del Menandro, Casa dei Ceii. La concessione è finalizzata all'effettuazione di una visita guidata per circa 30 persone con ingresso da Porta Stabia, successiva visita di casa del Menandro dove è prevista una prima performance artistica, casa dei Ceii con piccolo performance dei ragazzi di Sogno di Volare e infine Teatro grande, dove è prevista una seconda performance artistica e, in conclusione, un rinfresco.

Durante l'evento è previsto un incontro tra l'artista e un gruppo di bambini e giovani del progetto "Sogno di Volare".

La visita verrà effettuata in data 16 agosto 2024 dalle ore 21:00 alle ore 01:00, ma la concessione si intende rilasciata, in maniera non continuativa, a partire dal giorno 14 agosto dalle ore 06:00 e fino al giorno 17 agosto alle ore 14:00, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato alla presente. Per l'effetto, le aree oggetto di concessione dovranno essere riconsegnate in perfetto stato e libere da persone e cose entro le ore 14.00 del giorno 17 agosto 2024.

Ai fini degli allestimenti e disallestimenti, il Concessionario si impegna al rispetto del cronoprogramma allegato alla presente quale sua parte costitutiva e integrante.

La Concessionaria, con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso per l'uso convenuto, esonerando il PAP da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Si specifica che nei giorni di concessione le aree sopra indicate resteranno aperte al pubblico durante l'orario ordinario di apertura del sito, salvo imprescindibili e motivate esigenze organizzative che dovranno essere anticipatamente comunicate al Parco.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni della presente concessione, si allegano al presente provvedimento, quale sua parte integrante:

- 1) Polizza assicurativa rilasciata da Generali Italia S.p.A. n. 440348428 ed appendice n. 00001;
- 2) Cronoprogramma dettagliato;
- 3) Progetto di allestimento con elaborati grafici e relazione descrittiva;
- 4) Piano operativo di sicurezza;
- 5) Percorso della visita.

Art. 2 - Personale referente

Il Parco nomina come Responsabile del procedimento il Segretario amministrativo Dott. Davide Russo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Referente della Concessionaria è Dott.ssa Marcella Anne Cecere

Art.3 - Descrizione degli spazi concessi in uso

Gli spazi concessi in uso sono:

- 1) Teatro grande;
- 2) Casa del Menadro;
- 3) Casa dei Ceii.

Art. 4 – Interventi sulle aree in concessione

Nell'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 5 il Concessionario è autorizzato ad allestire all'interno del Teatro Grande tutto quanto necessario al rinfresco che si svolgerà al termine della visita guidata, rispettando quanto indicato nella relazione tecnico-descrittiva trasmessa e, in particolare:

- 1) Tavoli e sedute;
- 2) Cucina mobile. A tale proposito si precisa che è vietato l'utilizzo di fuochi vivi. È consentito, pertanto, solo l'allestimento di cucine e/o punti cottura con piani ad induzione e/o forni elettrici;
- 3) Illuminazione e impianto audio per spettacolo di danza.

Art. 5 - Criteri di utilizzazione degli spazi e prescrizioni tecniche

Con la concessione d'uso degli spazi, la Concessionaria assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni degli stessi, tenendo nel contempo esente il Concedente dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per danni subiti o causati da qualsivoglia soggetto ammesso all'ingresso nelle aree oggetto di concessione, ivi comprese eventuali maestranze terze.

La Concessionaria si obbliga, inoltre, a garantire che gli spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene e la sanità e, conseguentemente, ad attenersi alle norme di legge vigenti in materia. È fatto assoluto divieto per il concessionario e suoi aventi causa di rimuovere qualsivoglia struttura di protezione, ovvero segnaletica relativa all'area archeologica senza la preventiva autorizzazione.

Nell'utilizzazione degli spazi il Concessionario rispetterà le seguenti prescrizioni:

- 1) Qualsiasi attrezzatura e/o scenografia non deve essere ancorata e/o fissata al suolo o agli elementi strutturali. L'appoggio di luci o altre attrezzature sulle superfici antiche dovrà essere sempre protetto con apposizione di materiali di protezione ammortizzanti (ethafoam, tessuto/non tessuto, palline da tennis per i piedi di eventuali treppiedi ecc.). È vietata qualsiasi attività di scavo e/o picchettaggio. Qualsiasi attrezzatura, ivi comprese le tensostrutture, dovranno essere zavorrate al suolo senza utilizzare picchetti o strumenti analoghi;
- 2) L'installazione di attrezzature e macchinari deve avvenire con la messa in opera di dispositivi di protezione delle evidenze archeologiche e, in ogni caso, senza mai pregiudicare la conservazione delle strutture antiche e senza compromettere la sicurezza e la conservazione delle stesse;
- 3) Occorrerà garantire la protezione dei piani pavimentali nel caso di l'utilizzo e installazione di mezzi e attrezzature pesanti (di passaggio o stanziali): in tal caso si procederà mediante posa in opera di doppia superficie di sacrificio (tnt di spessore idoneo + neoprene/polistirene e se necessario tavolato di legno) con la messa in opera, se necessario, in presenza di dislivelli, di rampe e/o altri adeguamenti;
- 4) Occorrerà evitare contatti diretti con le superfici antiche (distanza dal muro di almeno 15 cm) negli ambienti in cui sono presenti intonaci;
- 5) Occorrerà garantire pulizia e decoro di tutti i luoghi utilizzati;
- 6) È vietato l'utilizzo di fuochi vivi. È consentito, pertanto, solo l'allestimento di cucine e/o punti cottura con piani ad induzione e/o forni elettrici;
- 7) Il carico e scarico dei materiali e la loro movimentazione, così come qualsiasi altra attività che preveda l'utilizzo degli automezzi o gru, deve avvenire esclusivamente negli orari in cui il Parco Archeologico è chiuso al pubblico;
- 8) L'ingresso all'interno dell'area archeologica sarà consentito solamente al personale e agli automezzi comunicati dalla Concessionaria. È perciò onere di quest'ultima trasmettere la lista nominativa di persone e le targhe dei mezzi da autorizzare in ingresso;
- 9) Dovranno essere osservate rigorosamente le normative antincendio e in materia di sicurezza sul lavoro;
- 10) Le eventuali immissioni sonore prodotte dovranno essere contenute in maniera tale da non arrecare pregiudizio alle strutture archeologiche. A tal fine, la Concessionaria si obbliga a rispettare eventuali limitazioni imposte anche in corso d'opera dal Concedente.

Con la sottoscrizione della Concessione, la Concessionaria si obbliga, comunque, all'osservanza di

qualsiasi altra disposizione tecnica ed organizzativa impartita dal Concedente, anche in corso di concessione, finalizzata a garantire il decoro, la sicurezza, la fruizione e la tutela del sito archeologico. È comunque sempre e in ogni caso consentito l'accesso ai luoghi in concessione da parte del personale del Parco Archeologico di Pompei.

Art. 6 - Obblighi del Concessionario

Nell'attività d'uso degli spazi la Concessionaria dovrà:

- 1) rispettare i valori storici ed artistici dei beni concessi in uso;
- 2) garantire il buon uso degli spazi concessi;
- 3) adempiere alle obbligazioni relative alle prestazioni svolte dal personale del MiC in servizio presso il Parco Archeologico in occasione dell'evento per il periodo eccedente le ore ordinarie di apertura e chiusura del Parco, finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in occasione di manifestazioni ed eventi nei siti di competenza del Ministero della Cultura;
- 4) restituire, al termine dell'evento, gli spazi concessi in uso temporaneo, integri, in modo decoroso e liberi da persone e cose, e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna, avendo cura in particolare di rimuoverne e smaltire a propria cura e spese tutti i rifiuti liquidi e solidi prodotti e secondo le regole e le norme in materia;
- 5) assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di eventi e/o spettacoli simili;
- 6) attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'esecuzione del presente atto;
- 7) trasmettere il nominativo, dei componenti dell'organizzazione e di eventuale personale esterno che, dotati di apposito cartellino di riconoscimento, avranno accesso agli scavi di Pompei con preventiva autorizzazione, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica e/o integrazione. Il ruolo di committente nei confronti del suddetto personale viene assunto esclusivamente dal concessionario, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Parco anche relativamente al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa;
- 8) comunicare tempestivamente al PAP, e comunque non oltre le 72 ore prima del giorno previsto per l'evento, l'eventuale annullamento dello stesso che potrà avvenire solo per motivi gravi ed imprevisti (avverse condizioni atmosferiche, e/o altri gravi imprevisti motivi), specificandone i motivi.

La comunicazione oltre l'orario sopra previsto comporterà, per il concessionario, comunque il pagamento connesso agli oneri di vigilanza del Personale del Parco impegnato per quell'evento.

Art.7 - Corrispettivo per la concessione

L'artista rappresentata dalla concessionaria ha manifestato la propria disponibilità:

- 1) a sostenere il progetto "Sogno di Volare" con un'elargizione di \$ **250.000,00**;
- 2) ad incontrare, durante l'evento, un gruppo di bambini e giovani del progetto "Sogno di Volare", che rappresenteranno una prova del lavoro svolto;
- 3) a promuovere il progetto "Sogno di Volare" tramite i propri canali social per dare visibilità ai valori culturali, pedagogici e sociali dell'iniziativa.

Per tali ragioni, alla luce del richiamato Decreto Ministeriale 21.3.2024 n. 108, si ritiene che ricorrano le condizioni di cui alla sezione B, lettera B.1 dell'allegato al decreto.

Con la sottoscrizione della presente concessione, la Concessionaria si obbliga, inoltre, al pagamento dell'importo di € **12.835,00** a titolo di retribuzioni del personale MIC/Parco Archeologico impegnato a vario titolo negli eventi suddetti (per le ore dell'evento e per tutte le fasi di montaggio e smontaggio), da versarsi al seguente IBAN: IT42A0100003245425029258421 - Banca d'Italia Via Nazionale, 91 - Roma in favore di Parco Archeologico di Pompei-via Plinio, 26 - 80045 Pompei con causale: capo XXIX capitolo 2584 art. 21 - "Parco Archeologico di Pompei - evento privato del 16 agosto".

Gli importi dovuti a titolo di conto terzi andranno versati interamente in via anticipata.

La ricevuta del buon esito del versamento dovrà essere inviata prima dell'inizio delle prestazioni a: pa-pompei@cultura.gov.it, a davide.russo@cultura.gov.it, a pompei.contoterzi@cultura.gov.it, a pompei.eventi@cultura.gov.it e a pompei.bilancio@cultura.gov.it.

La suddetta somma sarà assegnata ai soggetti interessati "secondo i criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa".

Art. 8 - Responsabilità del Concessionario

La concessionaria si assume la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali danni a persone e/o cose nell'ambito degli spazi concessi in uso, anche se causati dai partecipanti all'evento.

La concessionaria si obbliga, quindi, a manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità, diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede - sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall'esecuzione del presente contratto.

La Concessionaria assume, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione dell'evento, per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi).

Fatta salva la responsabilità, anche dopo la riconsegna, la Concessionaria adotterà, nell'esecuzione dell'attività, ogni precauzione e ogni mezzo necessario per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione degli eventi.

La concessionaria si obbliga a stipulare e produrre adeguate polizze assicurative a prima richiesta a copertura dei rischi di cui sopra, che coprano tutta la durata della concessione spazi (da trasmettere all'Amministrazione in tempo utile per le dovute verifiche) con massimale unico RCT non inferiore a € 3.000.000,00 e con esclusione di qualsiasi franchigia per sinistro. Tali polizze dovranno garantire anche la copertura risarcitoria per danni causati a persone e/o cose dai partecipanti all'evento per il quale è rilasciata la presente concessione in uso, e la copertura assicurativa per eventuali infortuni occorsi al personale coinvolto nell'organizzazione dell'evento.

In caso di sinistro e di successive liquidazioni parziali dei danni da parte della compagnia assicurativa, anche se riferite a imposte dovute per legge, le eventuali differenze restano a carico del concessionario.

Art. 9 - Conservazione degli spazi e delle attrezzature

Al termine dell'evento, il RUP, o suo incaricato, provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi concessi in uso, al fine di poter tempestivamente contestare alla Concessionaria eventuali danni arrecati e/o il mancato rispetto delle clausole e prescrizioni.

Il mancato accertamento non esime il concessionario dal lasciare lo spazio libero da cose o persone.

Art. 10 - Riprese Video

La Concessionaria assicurerà che - ad eccezione del materiale promozionale concordato con il PAP come sopra indicato, qualsiasi ripresa video e/o audio dell'evento venga effettuata a scopo personale,

con esclusione di qualsiasi finalità commerciale, pubblicitaria o lucrativa. Eventuali usi che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzati e regolamentati previo pagamento dei relativi diritti e *royalties*, ove previsti, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Decreto Ministeriale n. 108 del 21.03.2024.

Art. 11 - Revoca/recesso

Per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potrà revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

In tal caso la Concessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Concedente, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione.

L'accertata violazione delle clausole poste a base della presente convenzione, avente ad oggetto la concessione d'uso e, in particolare, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 5, costituirà motivo di revoca e, comunque, ne determinerà la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

Il concedente potrà disporre ispezioni, durante il corso degli eventi ed in ogni momento, al fine di verificare la puntuale osservanza a di quanto pattuito e concordato con il presente atto.

Art. 12 - Cessione della concessione

È fatto divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente concessione.

Art. 13 - Penalità

Nel caso di annullamento dell'evento da parte della Concessionaria, il concedente si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento.

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale utilizzato per l'evento nei tempi previsti la Concessionaria pagherà una penale che sarà commisurata al corrispondente costo sostenuto

dal Concedente oltre al maggior danno laddove accertato.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 15 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione della Concessionaria nell’ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del presente atto concessorio, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

L’imposta di bollo è a carico del concessionario.

Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per presa visione ed accettazione

La concessionaria

Indigenus s.r.l.